

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5 "Ufficio Elettorale"

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it
elettorale@regione.sicilia.it

Codice Fiscale: 80012000826

Partita IVA: 02711070827

Palermo, 17 agosto 2022

Prot. n. 13060

Responsabile del Servizio 5 Ufficio Elettorale: Dott. Giovanni Corso Tel. 091 7074414

Oggetto: *Elezione diretta del Presidente della regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 25 settembre 2022. Nomina degli scrutatori. Apertura uffici comunali..*

Alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo di
AGRIGENTO - CALTANISSETTA
CATANIA - ENNA – MESSINA -
PALERMO - RAGUSA - SIRACUSA
TRAPANI -

e, per il tramite delle Prefetture **Ai Comuni della Sicilia**
LORO SEDI

Come è noto gli articoli 14 bis e 15 della legge regionale 20 marzo 1951 n° 29 dettano disposizioni sulla presentazione delle liste dei candidati, rispettivamente, *regionali e provinciali*.

I predetti candidati a corredo della propria candidatura devono produrre, tra le altre documentazioni, i certificati attestanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Sicilia (art. 14bis co. 13 lettera c) della l.r. 29/1951 per le liste regionali ed art. 15 co. 3 lettera d) della l.r. 29/1951).

Per l'assolvimento del superiore adempimento, stante la disposizione normativa che disciplina la fattispecie, fermo restando il rispetto delle disposizioni ivi contenute, questo Dipartimento delle Autonomie Locali - Servizio 5° Ufficio Elettorale, ribadisce quanto già edotto nella pubblicazione 1/bis (calendario delle operazioni elettorali preparatorie) cioè:

“Dal 50° al 30 ° giorno antecedenti quello della votazione (venti giorni antecedenti il termine per la presentazione delle liste regionali e provinciali e fino al termine della loro presentazione):

Periodo durante il quale tutti i Comuni devono assicurare agli elettori la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati e di ottenere il rilascio dei certificati elettorali per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, di otto ore il sabato e la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale (art. 13 della l.r. 29/1951)

Pertanto, le Amministrazioni comunali devono rendere noto, mediante l'esposizione di appositi avvisi, degli orari di apertura e di chiusura degli uffici nel rispetto di quanto dettato dal predetto articolo 13 della l.r. 29/1951.

Il Dirigente del Servizio 5
Ufficio Elettorale
Giovanni Corso

